

Codice A1709C

D.D. 8 marzo 2021, n. 211

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria NONE. Presa d'atto cambio concessionario.



ATTO DD 211/A1709C/2021

DEL 08/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria NONE. Presa d'atto cambio concessionario.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 23 del 29 gennaio 1999 con la quale l'Azienda Faunistico-Venatoria “None” è stata trasformata e rinnovata nell'omonima Azienda Agri-Turistico Venatoria per ettari 1225, ubicata nei Comuni di None, Airasca, Scalenghe e Volvera e ricadente nel territorio della Provincia di Torino.

Vista la determinazione dirigenziale n. 301 del 10 dicembre 2002 con la quale sono state istituite due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C, all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria “None” su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, aventi rispettivamente superfici di ettari 207 e di ettari 136.

Vista la determinazione dirigenziale n. 41 del 24/01/2011 con la quale venivano rinnovate contestualmente la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C fino al 31/01/2020.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 1 del 7 gennaio 2015, n. 70 del 16 febbraio 2015 e n. 252 del 21 aprile 2016 con le quali venivano autorizzate sia delle riduzioni territoriali della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "None", sia delle modifiche delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C.

Vista la determinazione dirigenziale n. 145 del 30 gennaio 2018 con la quale venivano autorizzate:

- la riduzione territoriale della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "None", per cui la superficie complessiva è divenuta (come lo è nello stato attuale) pari ad 324.05 ettari nei comuni di None, Airasca e Scalenghe, zona faunistica della Provincia di Torino;
- la riduzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, pertanto nell'azienda permangono (come allo stato attuale) due zone rispettivamente di ettari 11,18 ed ettari 84,59 fino al 31/01/2020, data di scadenza della concessione di azienda agri-turistico-venatoria.

Vista la determinazione dirigenziale n. 168 del 3 aprile 2020 che stabilisce:

- di rinnovare la concessione di Azienda Agri-Turistico Venatoria NONE di complessivi 324,05 ettari ubicata nei comuni di None, Airasca e Scalenghe e ricadente nella zona faunistica di pianura della Città Metropolitana di Torino, in favore del Sig. Gianluigi DEMARIA, fino al 31/01/2026.
- di rinnovare le due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento, appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa aventi rispettivamente una superficie di 11,18 ettari e 84,59 ettari, fino al 31/01/2026.

Vista l'istanza N. Prot. 00002592 del 28/01/2021 di cambio concessionario pervenuta al Settore A1709C da parte del Sig. Daniele CAVAGLIÀ nuovo Direttore concessionario dell'Azienda agri-turistico-venatoria NONE.

Preso atto che il Sig. Daniele CAVAGLIÀ subentra al Sig. Gianluigi DEMARIA Presidente del Consorzio e concessionario dimissionario dell'azienda Agri-turistico-venatoria NONE.

Viste le risultanze della BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA che a carico del suindicato DANIELE CAVAGLIÀ e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data 5 febbraio 2021, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011.

Vista la visura della Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Torino del 5 febbraio 2021 della società Cavaglià Bruno e Daniele s.s. dalla quale risulta che DANIELE CAVAGLIÀ è coltivatore diretto.

Vista la scheda n. 172 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" che fissa in giorni 180 dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza di sostituzione del Concessionario della

A.A.T.V. NONE.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

Di prendere atto della nomina del Sig. Daniele CAVAGLIÀ quale Concessionario dell’Azienda Agri-Turistico Venatoria NONE di complessivi 324,05 ettari ubicata nei comuni di None, Airasca e Scalenghe e ricadente nella zona faunistica di pianura della Città Metropolitana di Torino.

Il Settore regionale infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull’attività dell’Azienda Agri-Turistico Venatoria e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dal presente atto anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Città Metropolitana di Torino

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino